COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 838 del 21/10/2026

Oggetto: LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI MALNATE E DEGLI ANNESSI AMBULATORI — CIG B7EE0F0FBB — ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE EFFETTIVAMENTE MATURATE NELLA FASE 1.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI

— il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 97, 107, 109, 147-bis, 151, 153, 183, 184 e 193;

— il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare gli artt. 15, 28, 41, 43, 45, 62, 63, 114, 179 e 228, nonché gli Allegati I.2, I.7, I.9 e I.10;

— il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, e in particolare gli artt. 16 e 81, che hanno modificato l'art. 45 e l'Allegato I.10 del Codice;

— il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera a), che ha inserito nell'articolo 45, comma 4, del Codice la corresponsione dell'incentivo al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico, nonché i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del medesimo articolo 2, per effetto dei quali le disposizioni dell'art. 45 e dell'Allegato I.10, come modificati, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del Codice, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione, le modalità di ripartizione delle risorse e i criteri di corresponsione degli incentivi al personale dirigenziale sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti in base ai rispettivi ordinamenti e i relativi oneri sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento;

— gli artt. 24, comma 3, 35-bis, 40-bis e 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

— gli artt. 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e l'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

— l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e l'Accordo con la Centrale unica di committenza «Area Vasta Brescia» — Provincia di Brescia, prot. n. 15103/2025;

— gli artt. 7-bis, 18 e 20 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e l'art. 28 del d.lgs. 36/2023;

— il Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare l'art. 5, paragrafo 1, lettera c), e l'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), nonché il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

— gli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

— il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, quanto alla determinazione della base imponibile e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per le amministrazioni pubbliche che applicano il metodo retributivo;

— il CCNL dell'Area Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto il 16 luglio 2024, per le parti ancora applicabili, e il CCNL dell'Area Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto in data 23 febbraio 2026;

— il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il vigente assetto organizzativo dell'Ente, che attribuiscono all'Area Organizzazione la gestione delle risorse umane e del trattamento economico del personale;

— il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche, approvato con deliberazione di G.C. n. 197 del 23/12/2021 e aggiornato con deliberazione di G.C. n. 87 del 19/06/2025, e in particolare gli artt. 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19 e 20;

— il CCDI approvato con deliberazione di G.C. n. 126/2024 e sottoscritto in data 17/12/2024, recante i criteri di riparto degli incentivi per funzioni tecniche, da applicare nei limiti di compatibilità con la sopravvenuta disciplina primaria e con la contrattazione collettiva nazionale vigente;

RICHIAMATI

— la Determinazione n. 521 del 04/08/2025, sottoscritta dal Dott. Rocco Ermidio nella qualità di Responsabile dell'Area Economico-finanziaria e Tributi e coincidente Responsabile dell'unità organizzativa competente, che ha costituito con efficacia dalla medesima data il gruppo di lavoro, ha preso atto che il Responsabile unico del progetto è il Dott. Rocco Ermidio in quanto coincidente con il Responsabile dell'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 2, comma 1, dell'Allegato I.2, e ha individuato il Dott. Antonio Cafasso quale Supporto al RUP;

— la Determinazione n. 522 del 05/08/2025, decisione a contrarre, parimenti sottoscritta dal Dott. Rocco Ermidio nella medesima qualità, che ha assunto quale valore stimato della concessione € 20.018.565,00, costituito il fondo nella misura dell'1% e disposto l'impegno n. 1019/2025 sul cap. PEG 435/0;

— la variazione di bilancio n. 112 dell'01/08/2025 e l'Accordo con la CUC Area Vasta Brescia prot. n. 15103/2025;

— la Determinazione n. 706 del 21/10/2025, parimenti sottoscritta dal Dott. Rocco Ermidio nella medesima qualità, recante la quantificazione e il riparto del fondo, i massimali individuali per funzione e per ruolo, i criteri di liquidazione, le soglie minime di accesso e il cronoprogramma ordinatorio, da applicare quali limiti massimi e non quali somme automaticamente spettanti;

— la determinazione dirigenziale della Provincia di Brescia — Centrale unica di committenza «Area Vasta Brescia» n. 2466 del 30/10/2025, di aggiudicazione della concessione, e la Determinazione n. 822 del 27/11/2025, di presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, con la quale risulta conclusa la Fase 1 secondo la definizione della Determinazione n. 706/2025, nonché il contratto di concessione stipulato in data 12/12/2025;

— la Determinazione n. 891 del 16/12/2025, di nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, soggetto distinto dal RUP;

— il Decreto sindacale n. 46 del 30/12/2025, di conferimento al sottoscritto dell'incarico di E.Q. dell'Area Organizzazione, struttura alla quale il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuisce la gestione delle risorse umane e del trattamento economico del personale;

PRESO ATTO

— dell'**Allegato A**, rendicontazione sostitutiva del RUP, sottoscritta digitalmente e acquisita al fascicolo, che annulla e sostituisce ogni precedente rendicontazione, in particolare quella sottoscritta in data 27/05/2026, che non contiene alcuna autoquantificazione, che vale quale relazione individuale del RUP ai fini dell'art. 20 del Regolamento comunale e che reca la mappatura degli elaborati posti a base della procedura con l'indicazione, per ciascuno, del contenuto di competenza comunale, dell'apporto interno personalmente riferibile a ciascun componente e dei riscontri documentali;

— dell'**Allegato B**, proposta motivata del RUP riferita ai soli componenti diversi dal RUP, sottoscritta digitalmente e acquisita al fascicolo, che annulla e sostituisce la precedente relazione/proposta del RUP del 26/06/2026, e che non contiene alcuna indicazione, neppure metodologica, riferita alla posizione economica del RUP;

— dell'**Allegato C**, recante le dichiarazioni sostitutive dei tre soggetti per i quali è prospettata una liquidazione, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 ai fini della verifica dei limiti individuali di cui all'art. 45, comma 4, del Codice e all'art. 20, comma 6, del Regolamento comunale, con indicazione degli incentivi per funzioni tecniche maturati o corrisposti nell'anno di competenza anche presso altre amministrazioni;

— dell'**Allegato D**, con cui il sottoscritto, sentito il RUP, ha autonomamente accertato e attestato le specifiche funzioni tecniche effettivamente svolte da ciascun componente del gruppo di lavoro, ha determinato in via esclusiva e senza alcun apporto valutativo del RUP sulla propria posizione la percentuale di realizzazione di ciascuna funzione, sulla base della mappatura ponderata degli elaborati e della relativa provenienza (personale comunale, Centrale unica di committenza, professionisti esterni), e ha quantificato le somme liquidabili;

CONSIDERATO, quanto all'ambito oggettivo dell'istituto,

che l'Allegato I.10 al Codice individua in modo tassativo le attività tecniche incentivabili e che la corresponsione dell'incentivo richiede il previo accertamento positivo delle specifiche funzioni effettivamente svolte, non essendo consentita alcuna interpretazione estensiva o analogica delle voci ivi elencate;

che la disciplina dell'art. 45 si applica anche agli enti concedenti e alle procedure di affidamento in concessione, alle quali il Codice fa espresso riferimento nei commi 1 e 2 del medesimo articolo;

che l'art. 45, comma 2, secondo periodo, del Codice e l'art. 9, comma 3, del Regolamento comunale subordinano l'applicazione dell'istituto, per i servizi e le forniture, alla nomina del direttore dell'esecuzione, e che tale presupposto risulta soddisfatto, essendo il direttore dell'esecuzione stato nominato con la Determinazione n. 891 del 16/12/2025, quale soggetto distinto dal Responsabile unico del progetto;

che la nomina è intervenuta il quarto giorno successivo alla stipulazione del contratto, avvenuta il 12/12/2025, e comunque in data anteriore all'avvio dell'esecuzione del servizio, intervenuto il 01/02/2026, sicché il direttore dell'esecuzione è stato preposto alla fase esecutiva prima che la stessa avesse inizio; che la norma non richiede la contestualità della nomina rispetto alla stipulazione, ma la sua effettiva sussistenza quale presupposto dell'incentivabilità, qui verificata;

che la designazione di un direttore dell'esecuzione distinto dal RUP corrisponde altresì alla natura e al valore della concessione, trattandosi di prestazione di durata quindicennale e di importo largamente superiore alle soglie che impongono la distinzione dei due ruoli;

CONSIDERATO, quanto agli atti presupposti sottoscritti dal Responsabile unico del progetto,

che le Determinazioni n. 521/2025, n. 522/2025 e n. 706/2025 sono state sottoscritte dal Dott. Rocco Ermidio nella qualità di Responsabile dell'Area Economico-finanziaria e Tributi, coincidente con il Responsabile dell'unità organizzativa competente ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000, come espressamente dato atto al punto 2 del dispositivo della Determinazione n. 521/2025, e che tale coincidenza è stata resa palese negli atti sin dall'origine;

che detta coincidenza soggettiva non ha comportato alcun apprezzamento discrezionale sulla misura dell'incentivo riferibile al medesimo sottoscrittore, atteso che i parametri applicati sono integralmente eteroderminati dal Regolamento comunale approvato dalla Giunta comunale e dalla legge, e in particolare che: *(i)* l'aliquota di costituzione del fondo, pari all'1,00%, è quella imposta dall'art. 10, comma 2, del Regolamento comunale per gli importi a base di gara superiori a € 10.000.000, senza alcun margine di scelta; *(ii)* le percentuali di riparto per funzione e per ruolo riprodotte dalla Determinazione n. 706/2025 — Responsabile unico del progetto 10,00%, collaboratori dell'attività del RUP e addetti alla gestione tecnico-amministrativa 8,00%, redazione del progetto a livello unico 16,00%, coordinamento dei flussi informativi 1,50% — coincidono esattamente con quelle predeterminate dalla Tabella 3SSFF di cui all'art. 12, comma 3, del medesimo Regolamento; *(iii)* la quota destinata alla Centrale unica di committenza è quella prevista dall'art. 45, comma 8, del Codice e dall'Accordo prot. n. 15103/2025, entro il limite del 25%;

che il sottoscritto ha proceduto alla verifica puntuale di tale conformità, con esito positivo, e dà atto che le predette determinazioni hanno natura meramente applicativa di parametri predeterminati da fonte diversa e fissano limiti massimi liquidabili, non somme automaticamente spettanti, come espressamente stabilito dalla stessa Determinazione n. 706/2025;

che l'unico profilo non integralmente predeterminato dal Regolamento comunale è la distribuzione, tra i singoli componenti, delle voci che il Regolamento attribuisce in forma aggregata — segnatamente la voce «redazione del progetto a livello unico» (16,00%), ripartita dalla Determinazione n. 706/2025 in 9,00% al Dott. Rocco Ermidio e 7,00% al Dott. Antonio Cafasso, e la voce «collaboratori dell'attività del RUP e addetti

alla gestione tecnico-amministrativa» (8,00%), ripartita tra sette componenti — mentre la voce «Responsabile unico del progetto» (10,00%) è attribuita dal Regolamento per intero alla funzione di RUP, senza alcun margine di scelta in capo al sottoscrittore;

che tale distribuzione costituisce il contenuto tipico e necessario dell'atto di affidamento delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento comunale, il quale impone di indicare, per ciascuna attività, il nominativo del dipendente assegnatario e i compiti e i tempi assegnati a ciascuno, ed è stata operata con la Determinazione n. 706/2025 del 21/10/2025, anteriormente alla conclusione della Fase 1 ma successivamente allo svolgimento della parte prevalente dell'attività di predisposizione degli elaborati, in conformità all'art. 2, comma 4, del Regolamento comunale, che consente la modifica del gruppo di lavoro «dando atto delle fasi eventualmente già completate e della loro imputazione», e all'art. 7, comma 6, applicabile ai servizi in forza dell'art. 12, comma 3, secondo cui la quota relativa a ciascuna attività è ripartita tra i collaboratori «come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento», secondo la collocazione temporale e i titoli di attribuzione verificati al punto 4 dell'Allegato D;

che, non di meno, poiché la ripartizione della voce del 16,00% incide anche sulla posizione del sottoscrittore di quella determinazione, il sottoscritto ha proceduto ad autonoma verifica della sua congruità, riscontrando sui documenti conservati nel fascicolo, secondo l'accertamento individualizzato di cui al punto 6 dell'Allegato D, che l'apporto interno alla funzione tipizzata di «predisposizione dei documenti di gara» risulta distribuito tra i due destinatari in misura corrispondente alle percentuali del 9,00% e del 7,00%, e conferma pertanto, in via ricognitiva e per quanto di propria competenza, la predetta ripartizione, senza che tale conferma costituisca convalida degli atti presupposti, che restano imputabili ai rispettivi sottoscrittori;

che, quanto al profilo dell'astensione in relazione a tale segmento, la Determinazione n. 706/2025 costituisce l'atto di affidamento delle funzioni tecniche che l'art. 14, comma 2, del Regolamento comunale rimette al responsabile dell'unità organizzativa competente, ha fissato limiti massimi e non somme spettanti, ha reso palese sin dall'origine la coincidenza soggettiva tra sottoscrittore e destinatario e non ha determinato né liquidato alcun importo; che l'astensione prescritta dall'art. 6-bis della legge 241/1990 e dall'art. 7 del d.P.R. 62/2013 è stata assicurata nella sede in cui la posizione economica del RUP viene effettivamente determinata — il presente subprocedimento — mediante la sua integrale devoluzione al responsabile terzo, secondo la separazione tra beneficiario e soggetto accertatore indicata dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 7 maggio 2025; e che, per tali ragioni, la verifica autonoma e la conferma ricognitiva sopra rese non suppliscono a un'astensione mancata, ma completano un procedimento nel quale la misura spettante al sottoscrittore della Determinazione n. 706/2025 non è mai stata determinata da quest'ultimo;

che, in sintesi, la Determinazione n. 706/2025, adottata dal Dott. Rocco Ermidio nella qualità di Responsabile dell'Area Economico-finanziaria e Tributi e coincidente Responsabile dell'unità organizzativa competente, si è limitata ad applicare alla procedura le percentuali e i criteri di riparto già predeterminati in via generale e astratta dal Regolamento comunale aggiornato con deliberazione di G.C. n. 87/2025 e, per quanto compatibile, dal CCDI sottoscritto il 17/12/2024, senza esercizio di discrezionalità sulla misura riferita alla posizione del sottoscrittore, salvo il solo profilo distributivo sopra esaminato e autonomamente confermato dal sottoscritto; che le percentuali ivi indicate operano in ogni caso quali soli limiti massimi, la cui effettiva maturazione è integralmente rimessa all'accertamento del responsabile terzo ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice; e che, a fini di garanzia, il sottoscritto ha autonomamente verificato la conformità delle percentuali attribuite dalla Determinazione n. 706/2025 alle tabelle del Regolamento comunale, riscontrandone la piena corrispondenza;

che, in ogni caso, l'accertamento della spettanza e la determinazione della misura effettivamente maturata sono integralmente rimessi al presente provvedimento e all'Allegato D, adottati dal sottoscritto quale responsabile terzo che non ha partecipato in alcuna forma all'adozione degli atti presupposti;

CONSIDERATO, quanto alla provvista finanziaria e all'articolazione del fondo,

che con la Determinazione n. 522 del 05/08/2025 l'Ente ha assunto quale valore stimato della concessione, determinato ai sensi dell'art. 179 del Codice, l'importo di € 20.018.565,00 e ha destinato alle finalità di cui all'art. 45 del Codice risorse pari all'1% di tale valore, per complessivi € 200.185,65, con impegno n. 1019/2025 sul cap. PEG 435/0, previa variazione di bilancio n. 112 dell'01/08/2025;

che l'articolazione delle risorse risulta la seguente:

Voce	*Importo (€)*	*Riferimento*
Risorse destinate ex art. 45, c. 2 (1% del valore stimato)	200.185,65	Det. 522/2025; art. 10, c. 2, Regolamento

Voce	*Importo (€)*	*Riferimento*
Quota complessivamente destinata alla Centrale unica di committenza (20%, entro il limite del 25%)	40.037,13	Art. 45, c. 8; art. 1, c. 4, Regolamento; Accordo prot. 15103/2025, art. 6, c. 3, lett. f), n. 3
— articolazione ricognitiva presso la Centrale (art. 45, cc. 3 e 5): componente incentivante per il personale della CUC (80%)	32.029,70	Art. 45, cc. 3 e 8
— articolazione ricognitiva presso la Centrale (art. 45, cc. 3 e 5): componente destinata alle finalità dei commi 6 e 7 (20%)	8.007,43	Art. 45, cc. 5 e 8
Risorse residue di competenza dell'Ente	160.148,52	Det. 706/2025
— di cui 80% al personale dell'Ente	128.118,82	Art. 45, c. 3
— di cui 20% alle finalità dei commi 6 e 7	32.029,70	Art. 45, c. 5
Massimale complessivo della Fase 1 (somma dei massimali individuali)	45.482,16	Det. 706/2025
Importo liquidato con il presente provvedimento (Fase 1)	24.147,90	Allegato D
Quote di Fase 1 non attestate, che incrementano le risorse del c. 5	21.334,26	Art. 45, cc. 4 e 5

che gli importi sono esposti con arrotondamento al centesimo e che i calcoli sono effettuati sulla quota non arrotondata destinata al personale comunale, pari a € 128.118,816; che il massimale complessivo della Fase 1, pari a € 45.482,16, è determinato quale somma dei massimali per voce, ciascuno calcolato sulla quota non arrotondata e arrotondato al centesimo (€ 24.342,57 = € 12.811,88 + € 11.530,69; € 14.093,07 = € 5.124,75 + € 8.968,32; € 5.120,46; € 1.926,06) e non quale applicazione della percentuale del 35,5%, che costituisce essa stessa un arrotondamento della somma effettiva delle aliquote individuali predeterminate dalla Determinazione n. 706/2025, pari al 35,49999%;

che la Determinazione n. 706/2025 esprime i massimali sia in percentuale sia in valore assoluto e riporta, quale totale della propria tabella, l'importo di € 45.482,18, il quale non risulta riconciliabile né con la somma dei totali individuali ivi stampati (€ 45.482,17) né con l'applicazione della somma delle aliquote individuali alla quota destinata al personale (€ 45.482,17), per effetto di arrotondamenti interni alla medesima tabella; che si assume pertanto il valore di € 45.482,16, in quanto i massimali operano quali limiti individuali e la loro somma, calcolata sulla base non arrotondata, costituisce l'unico dato non arbitrario e il più prudenziale;

che, quanto alla quota destinata alla Centrale unica di committenza, l'importo di € 40.037,13 costituisce la somma *complessivamente* destinata alla Centrale ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice, quantificata ex ante dalla Determinazione n. 522/2025, confermata dalla Determinazione n. 706/2025, richiesta dalla Centrale e integralmente liquidata alla Provincia di Brescia con la Determinazione n. 238/2026, senza riserve né ulteriori richieste; che, essendo prelevata dalle risorse di cui al comma 2, tale somma assume presso la Centrale, secondo il rispettivo ordinamento, l'articolazione prevista dai commi 3 e 5 — componente incentivante pari all'80%, corrispondente a € 32.029,70, e componente destinata alle finalità dei commi 6 e 7 pari al 20%, corrispondente a € 8.007,43 —, esposta nel prospetto che precede a fini esclusivamente ricognitivi e senza che il presente provvedimento disponga in ordine alla destinazione interna delle somme trasferite, rimessa alla Centrale;

che l'art. 6, comma 3, lettera f), n. 3, dell'Accordo prot. n. 15103/2025 identifica l'onere posto a carico del Comune quale «incentivo per le funzioni tecniche a favore del personale della CUC, ai sensi dell'articolo 45 co. 8 del Codice (pari al 20% dell'incentivo previsto dall'art. 45, comma 2 del Codice, oltre alla quota di cui al comma 5 del medesimo articolo)»; che tale clausola, letta in coerenza con l'art. 45, comma 8, del Codice — il quale consente di destinare alla Centrale «le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse», cioè risorse assunte al lordo della ripartizione tra i commi 3 e 5 — e con l'art. 1, comma 4, del Regolamento comunale, che destina ai dipendenti della Centrale la parte del Fondo relativa alla fase di affidamento, è stata applicata dalle parti nel senso che la somma dovuta alla Centrale è pari al 20% delle risorse di cui al comma 2, comprensiva della quota che, presso la Centrale, è riferibile al comma 5: in tal senso la somma è stata quantificata dalla Determinazione n. 522/2025, trasmessa alla Centrale, richiesta da quest'ultima e liquidata con la Determinazione n. 238/2026, senza che la Centrale abbia fatto valere, ai sensi dell'Accordo,

alcuna pretesa ulteriore; che tale applicazione concorde costituisce comportamento delle parti rilevante ai fini dell'interpretazione dell'Accordo ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, del codice civile;

che la somma destinata alla Centrale, pari al 20% dell'incentivo di cui all'art. 45, comma 2, non eccede il limite del 25% fissato dall'ultimo periodo dell'art. 45, comma 8, del Codice, corrispondente a € 50.046,41;

che la scelta di dedurre la quota della Centrale dall'intero fondo, prima della ripartizione tra la quota dell'80% e quella del 20%, e non all'interno della quota dell'80%, costituisce opzione interpretativa consapevole e motivata, fondata su quattro elementi convergenti: *(i)* l'art. 45, comma 8, riferisce la destinazione alle «risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse» e fissa il limite del 25% «dell'incentivo di cui al comma 2», e non dell'80% di cui al comma 3, il che presuppone che la quota sia prelevata dal fondo nel suo complesso; *(ii)* l'art. 1, comma 4, del Regolamento comunale destina ai dipendenti della Centrale «la parte del Fondo» relativa alla fase di affidamento, riferendosi anch'esso al fondo e non alla sola quota del personale; *(iii)* l'art. 6, comma 3, lettera f), n. 3, dell'Accordo prot. n. 15103/2025 articola la somma trasferita in una componente incentivante e in una componente destinata alle finalità del comma 5, articolazione che sarebbe priva di senso se la quota fosse interamente collocata all'interno dell'80%; *(iv)* il metodo è stato fissato ex ante dalla Determinazione n. 522/2025, decisione a contrarre, che ha espressamente ripartito il fondo in € 160.148,52 a favore del Comune e € 40.037,13 a favore della Centrale, ed è stato confermato dalla Determinazione n. 706/2025, senza alcuna calibratura successiva alla conclusione della fase;

che il sottoscritto dà atto della sussistenza di una diversa lettura, secondo la quale la quota della Centrale sarebbe da collocare all'interno della quota dell'80% destinata al personale, con conseguente riduzione della base interna a € 120.111,39, e che tale lettura, ancorché astrattamente sostenibile, non è stata adottata per le ragioni sopra esposte e in ragione della sua incompatibilità con l'articolazione della quota trasferita fissata dall'Accordo prot. n. 15103/2025; che, ove la Centrale dovesse far valere, ai sensi dell'Accordo, una pretesa ulteriore a titolo di quota di cui al comma 5, l'Ente vi provvederà con separato provvedimento, rideterminando conseguentemente la base di calcolo interna e recuperando le eventuali eccedenze corrisposte, secondo quanto disposto al punto 9 del dispositivo;

che la somma di € 40.037,13 è stata integralmente liquidata alla Provincia di Brescia — Centrale unica di committenza «Area Vasta Brescia» con la Determinazione n. 238/2026, sicché l'articolazione sopra descritta attiene alla destinazione interna della quota presso la Centrale e non alla misura del trasferimento operato dal Comune;

CONSIDERATO, quanto al rapporto con la quota della Centrale unica di committenza e all'assenza di duplicazioni,

che l'art. 1, comma 4, del Regolamento comunale destina ai dipendenti della Centrale unica di committenza «la parte del Fondo relativa alla fase di affidamento, ovvero alla predisposizione e controllo delle procedure di gara», e che tale prescrizione risulta puntualmente osservata: la Determinazione n. 706/2025 non ha infatti attribuito ad alcun dipendente dell'Ente né la voce «Responsabile di procedimento fase affidamento» (1,50%) né la voce «Predisposizione atti di gara» (2,00%) della Tabella 3SSFF del Regolamento, le quali restano interamente coperte dalla quota destinata alla Centrale;

che l'unica voce interna di contenuto progettuale-tecnico attribuita al personale dell'Ente è quella denominata «redazione del progetto a livello unico» (16,00%, di cui 9,00% al RUP e 7,00% al Dott. Cafasso), riferita agli elaborati di competenza comunale posti a base della procedura e non agli atti della fase di affidamento di competenza della Centrale;

che, poiché l'Allegato I.10 al Codice non contempla, per i servizi e le forniture, alcuna voce denominata «redazione del progetto» — le voci di redazione ivi tipizzate essendo riferite al documento di fattibilità delle alternative progettuali, al progetto di fattibilità tecnica ed economica e al progetto esecutivo, istituti propri dei lavori — la voce regolamentare interna trova la sua unica corrispondenza tipizzata nella funzione di «predisposizione dei documenti di gara», che l'Allegato I.10 riferisce all'elaborazione dei documenti posti a base della procedura;

che le due nozioni insistono pertanto su oggetti distinti e non sovrapposti — gli elaborati di competenza comunale posti a base della gara, l'una; il bando, il disciplinare e il controllo della procedura di affidamento, di competenza della Centrale, l'altra — e che al personale dell'Ente è riconosciuta esclusivamente la prima, nella sola misura dell'apporto internamente reso e accertato, con esclusione di ogni duplicazione rispetto alla quota della Centrale;

che tale qualificazione è compatibile con l'art. 12 del Regolamento comunale, la cui Tabella 3SSFF articola per oggetto, in due voci distinte, l'unica funzione tipizzata dall'Allegato I.10 — «redazione del progetto a livello unico» (16,00%) per gli elaborati di contenuto progettuale di cui all'art. 41, comma 12, del Codice e

all’art. 4-bis dell’Allegato I.7, e «predisposizione atti di gara» (2,00%) per il bando, il disciplinare e gli atti della procedura di affidamento — e che la ponderazione regolamentare tra le due voci, espressione dell’autonomia rimessa all’Ente dall’art. 45, comma 3, del Codice, non è modificata dal presente provvedimento: la voce del 16,00% è riferita esclusivamente agli elaborati di contenuto progettuale, nella sola misura dell’apporto interno accertato, mentre nessun apporto interno è computato sulla riga «Bando e disciplinare di gara» della mappatura di cui all’Allegato D, sicché il mantenimento delle percentuali del 9,00% e del 7,00% non remunera attività riferibili agli atti di gara di competenza della Centrale;

CONSIDERATO, quanto alla base di calcolo,

che il valore della concessione sul quale è parametrato il fondo è quello determinato ai sensi dell’art. 179 del Codice, costituito dal fatturato totale stimato del concessionario per l’intera durata del contratto al netto dell’IVA, e non dal solo canone concessorio, in conformità all’orientamento della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 184/2026/PAR del 14 maggio 2026;

che tale valore, pari a € 20.018.565,00, è stato determinato con metodo oggettivo esplicitato negli atti della procedura e risulta dal piano economico-finanziario asseverato in data 04/08/2025, e che, in coerenza con il carattere di limite massimo e non di somma automaticamente dovuta della percentuale del 2% prevista dall’art. 45, comma 2, l’Ente ha costituito il fondo nella misura ridotta dell’1%, come imposto dall’art. 10, comma 2, del Regolamento comunale per gli importi a base di gara superiori a € 10.000.000;

che l’onere degli incentivi non grava in alcuna misura sul concessionario, trovando integrale copertura nelle risorse già accantonate nel quadro economico della procedura, ai sensi dell’art. 2, comma 1-quater, del d.l. 73/2025, per effetto della variazione di bilancio n. 112 dell’01/08/2025 e dell’impegno n. 1019/2025 sul cap. PEG 435/0, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all’art. 228 del Codice e degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del d.lgs. 267/2000, e che l’onere non è in alcun modo traslato sulla tariffa o sul canone;

CONSIDERATO, quanto alla legittimazione soggettiva dei beneficiari,

che il Dott. Rocco Ermidio è Segretario generale reggente della sede di segreteria del Comune di Malnate e il Dott. Antonio Cafasso è Responsabile dell’Area Affari Generali e vice segretario generale del Comune di Malnate, entrambi personale dell’Ente — il primo quale Segretario generale reggente della sede ai sensi del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, preposto alla sede e inserito nell’organizzazione dell’Ente ai sensi degli artt. 97 e 99 del d.lgs. 267/2000, con trattamento economico per la sede a carico del bilancio comunale —, e che nessuna delle quote liquidate con il presente atto remunera prestazioni rese da soggetti esterni all’amministrazione;

che, per effetto dell’art. 45, comma 4, del Codice, come integrato dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. 73/2025 convertito dalla legge 105/2025, l’incentivo è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga espressa al regime di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 e alle analoghe previsioni dei rispettivi ordinamenti, e che, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del medesimo decreto, la disciplina si applica alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, anche nei procedimenti già avviati a tale data;

che la legittimazione del Segretario generale alla percezione dell’incentivo sussiste in entrambe le possibili qualificazioni della sua posizione: ove equiparato, per fascia professionale e per collocazione nell’Area delle Funzioni Locali, al personale con qualifica dirigenziale, opera la deroga espressa al regime di onnicomprensività introdotta nell’art. 45, comma 4, secondo periodo, del Codice dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. 73/2025; ove tale equiparazione sia esclusa — come ritenuto dalla Determinazione n. 706/2025 con riferimento alla fascia professionale C — non opera alcun divieto di corresponsione, essendo l’incentivo destinato al «personale» dell’ente ai sensi dell’art. 45, comma 2, e non ricorrendo la preclusione dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001; che, nella prima ipotesi, l’art. 11, comma 4, del Regolamento comunale, che esclude la liquidazione per i ruoli coperti da personale con qualifica dirigenziale, riproduce il divieto legale previgente ed è letto in conformità alla disciplina primaria sopravvenuta, che lo ha rimosso, restando l’adempimento informativo di cui al terzo periodo dell’art. 45, comma 4, assolto in ogni caso;

che tale conclusione è confermata dalla contrattazione collettiva nazionale: il CCNL dell’Area Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026, annovera espressamente, all’art. 21, comma 1, lettera m), tra le materie della contrattazione integrativa i criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, precisando che tali criteri «sono applicabili anche ai segretari», e dispone, al comma 4 del medesimo articolo, che negli enti con meno di tre dirigenti in servizio — quale è il Comune di Malnate — tali materie sono oggetto di confronto; che la contrattazione collettiva nazionale contempla dunque il segretario comunale tra i destinatari dell’incentivo, con ciò escludendo che il regime del suo trattamento economico costituisca preclusione alla corresponsione;

e che, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del medesimo CCNL, i contratti integrativi vigenti conservano efficacia fino alla stipulazione dei successivi;

che, in ogni caso e indipendentemente dalla qualificazione accolta, l'Ente assolve in via doverosa e incondizionata l'adempimento informativo previsto dal terzo periodo dell'art. 45, comma 4, del Codice nei confronti degli organi di controllo di cui all'art. 40-bis del d.lgs. 165/2001, non essendo esso rimesso ad alcuna valutazione dell'Ente né subordinato a ulteriori presupposti;

che le funzioni tecniche qui liquidate sono state integralmente svolte in epoca successiva al 31 dicembre 2024, essendo le attività di predisposizione degli elaborati riscontrate a decorrere dal 06/06/2025, il gruppo di lavoro costituito il 04/08/2025 e l'aggiudicazione divenuta efficace in data non successiva al 27/11/2025, come attestato dalla Determinazione n. 822 di presa d'atto di pari data;

che, quanto alla fonte dei criteri di riparto, l'art. 45, comma 3, terzo periodo, del Codice, nel testo vigente, rimette la determinazione dei criteri di riparto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti «secondo i rispettivi ordinamenti»; che, secondo il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1208/2026 (adunanza del 14 maggio 2026, affare n. 409/2026), reso su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la contrattazione collettiva integrativa definisce i criteri generali di riparto, mentre l'applicazione ai singoli affidamenti e la liquidazione costituiscono attività gestionale rimessa alla dirigenza, senza necessità di un'ulteriore fase negoziale per ciascuna procedura; che, nel caso di specie, i criteri di riparto sono contenuti nel Regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 197/2021 e aggiornato con deliberazione di G.C. n. 87/2025 — il cui schema è stato trasmesso alla Delegazione trattante di parte sindacale in data 13/06/2025 senza che siano pervenute osservazioni nel termine assegnato — e, per il personale del Comparto, nel CCDI sottoscritto il 17/12/2024, che reca i criteri di riparto degli incentivi per funzioni tecniche e conserva efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo; che, per il Segretario generale, la materia è rimessa dal CCNL dell'Area Funzioni Locali 2022-2024 al confronto negli enti con meno di tre dirigenti (art. 21, commi 1, lettera m), e 4); che l'art. 2, comma 1-ter, del d.l. 73/2025 ribadisce, per il personale con qualifica dirigenziale, che le modalità di ripartizione e i criteri di corresponsione sono stabiliti dall'Ente in base al proprio ordinamento; sicché i criteri applicati dal presente provvedimento sono quelli vigenti al momento dell'attribuzione e dell'esecuzione delle funzioni, definiti dalle fonti regolamentari e negoziali sopra indicate, e la liquidazione non è subordinata ad alcuna ulteriore fase di contrattazione integrativa;

che il Dott. Rocco Ermidio, il Dott. Antonio Cafasso e la dott.ssa Donatella Giovanna D'Alessandro hanno dichiarato, con l'Allegato C, l'assenza delle condanne di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, come richiesto dall'art. 14, comma 4, del Regolamento comunale, ciascuno con la propria scheda, e che il sottoscritto ne ha verificato la sussistenza dei presupposti sulla base della documentazione in possesso dell'Ufficio Personale;

CONSIDERATO, quanto alla terzietà dell'accertamento e alla delimitazione dell'astensione del RUP,

che l'art. 45, comma 4, primo periodo, del Codice attribuisce l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche al responsabile di servizio preposto alla struttura competente o ad altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, il quale interviene in termini meramente conoscitivi e non assume la responsabilità dell'attestazione, secondo l'interpretazione confermata dal Servizio Supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i pareri n. 3429 del 02/10/2025 e n. 3944 dell'11/12/2025;

che il sottoscritto è competente all'accertamento, all'attestazione e alla corresponsione in forza della prima delle due alternative previste dall'art. 45, comma 4, primo periodo, del Codice, essendo il responsabile di servizio preposto alla struttura competente: l'Area Organizzazione, di cui il sottoscritto è incaricato di E.Q. con Decreto sindacale n. 46 del 30/12/2025, è infatti la struttura alla quale il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il vigente assetto organizzativo dell'Ente attribuiscono la gestione delle risorse umane, del trattamento economico del personale e dei relativi adempimenti;

che il sottoscritto ha svolto autonomamente l'istruttoria, acquisendo la proposta del RUP quale apporto conoscitivo ai sensi dell'art. 45, comma 4, e verificandone in modo indipendente i presupposti e la misura mediante la mappatura ponderata degli elaborati di cui all'Allegato D, senza recepimento automatico;

che il RUP, in quanto potenziale beneficiario, si è astenuto ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 da ogni attività valutativa e decisoria incidente sulla propria posizione economica personale, come espressamente dichiarato nell'Allegato A, restando la relativa istruttoria e determinazione integralmente affidate al sottoscritto;

che tale astensione è circoscritta alla sola posizione economica personale del RUP e non si estende alle funzioni che l'art. 20, comma 1, del Regolamento comunale attribuisce al RUP nei confronti degli altri

componenti del gruppo di lavoro, legittimamente esercitate con l'Allegato B; che, correlativamente, l'Allegato B non contiene alcuna indicazione, neppure di carattere metodologico, riferita alla posizione economica del RUP, né propone la misura del coefficiente di apporto interno alla funzione di «predisposizione dei documenti di gara», in quanto comune alla posizione del RUP, e che la qualificazione della voce del 16,00%, la conferma della sua ripartizione e la determinazione del coefficiente di apporto interno e delle percentuali di realizzazione sono state assunte dal sottoscritto in via autonoma ed esclusiva nell'Allegato D;

che la valutazione della performance individuale del sottoscritto, quale incaricato di E.Q., è rimessa al Nucleo di valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, sicché non sussiste alcun rapporto valutativo diretto tra il RUP e il responsabile terzo idoneo a incidere sulla terzietà dell'accertamento;

CONSIDERATO, quanto alla delimitazione oggettiva delle quote e alla misura della realizzazione,

che, quanto al Dott. Rocco Ermidio, l'istruttoria distingue la funzione tipizzata di «responsabile unico del progetto», con riguardo ai compiti individuati dall'Allegato I.2 al Codice, dalla distinta componente progettuale-tecnica riferita ai documenti posti a base della procedura, preventivamente ricompresa dalla Determinazione n. 706/2025 nella voce del 9% denominata «redazione del progetto fase unica»;

che, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice e dell'art. 4-bis dell'Allegato I.7, la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello; che l'Allegato I.10, ai fini dell'incentivo, tipizza la funzione di «predisposizione dei documenti di gara»; che, nel contesto della presente concessione, le voci interne del 9% e del 7% denominate «redazione del progetto fase unica», già attribuite e quantificate dalla Determinazione n. 706/2025, devono essere interpretate in modo conforme alla disciplina primaria come componente progettuale-tecnica della predisposizione dei documenti posti a base della gara; che tale qualificazione non introduce una nuova funzione o una diversa percentuale, né realizza una redistribuzione ex post, ma individua il corretto nomen iuris di attività già assegnate prima della conclusione della fase;

che la funzione di «predisposizione dei documenti di gara» è stata nel caso di specie svolta in concorso da tre distinti apporti — il personale comunale, la Centrale unica di committenza e i professionisti esterni incaricati — e che pertanto, ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del Codice, la parte di incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dal personale dell'Ente non può essere corrisposta e incrementa le risorse di cui al comma 5, restando altresì escluse le attività proprie della Centrale unica di committenza, già remunerate mediante la quota ad essa destinata ai sensi dell'art. 45, comma 8;

che, al fine di rendere la misurazione della percentuale di realizzazione positiva, oggettiva e non arbitraria, il sottoscritto ha proceduto alla mappatura ponderata degli elaborati posti a base della procedura, attribuendo a ciascuno un peso relativo e individuando la provenienza dell'apporto mediante confronto diretto, frase per frase, tra le bozze consegnate dallo studio esterno incaricato dell'assistenza al RUP e i documenti effettivamente banditi dalla Centrale unica di committenza, come da prospetto e da motivazione analitica contenuti nell'Allegato D e riscontrati sull'Allegato A e sul fascicolo di gara;

che tale metodo è stato integrato dalla regola prudenziale per cui, in caso di dubbio sulla paternità di un contenuto, la quota è attribuita al soggetto esterno o alla Centrale e mai al personale interno, in coerenza con l'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del Codice, che pone a carico dell'Ente l'onere di attestare positivamente le prestazioni svolte, e dal criterio per cui la mera presa d'atto o approvazione di un elaborato non costituisce attività di predisposizione ai sensi dell'Allegato I.10;

che la fattispecie è stata confrontata con l'orientamento della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 369/2025/PAR, che esclude l'incentivabilità dell'attività di supporto e collaborazione prestata dal personale interno a professionisti esterni incaricati di attività di progettazione e qualifica come economia, ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del Codice, la quota corrispondente alle prestazioni affidate all'esterno; che la fattispecie è diversa, perché l'incarico esterno conferito con la Determinazione n. 646 del 28/10/2024 ha avuto ad oggetto l'assistenza al RUP e non la progettazione della concessione, sicché la funzione di predisposizione dei documenti posti a base della gara è rimasta in capo all'Ente ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice, con rapporto inverso rispetto a quello esaminato dalla Sezione; che, per evitare che la denominazione formale dell'incarico esterno prevalga sulla sostanza, la mappatura dell'Allegato D attribuisce ai professionisti esterni tutto ciò che essi hanno materialmente redatto e all'Ente le sole scelte di merito, i dati forniti, le riscritture e le correzioni sostanziali, senza computare quale apporto interno la revisione e la verifica delle bozze esterne; e che la parte di funzione resa dai professionisti esterni e dalla Centrale è integralmente esclusa dalla corresponsione e incrementa le risorse di cui al comma 5, in conformità all'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del Codice e all'art. 11, comma 3, del Regolamento comunale, sicché la ratio dell'orientamento — evitare la duplicazione della spesa per la medesima prestazione — è rispettata;

che il responsabile terzo ha esaminato una distinta proposta istruttoria, acquisita al fascicolo, recante una ponderazione di 50 punti all'apporto interno, 10 punti alla Centrale e 40 punti alle prestazioni esterne, e non l'ha condivisa per le ragioni analiticamente esposte al punto 5 dell'Allegato D, in sintesi perché essa valorizza quali componenti dell'apporto interno la revisione critica, la scelta dei parametri e l'assunzione della responsabilità istruttoria, che costituiscono il contenuto proprio delle distinte funzioni di «responsabile unico del progetto» e di «collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto», già integralmente remunerate, e perché non è fondata sul confronto testuale tra bozze esterne e documenti banditi; che da tale mappatura risulta un apporto interno complessivo pari al 29% del contenuto della funzione tipizzata, a fronte di un 21% riferibile alla Centrale unica di committenza e di un 50% riferibile ai professionisti esterni, con esclusione del bando e del disciplinare di gara, di competenza della Centrale e sulla cui riga nessun apporto interno è computato — i relativi compiti di verifica preliminare e di raccordo essendo valorizzati nelle sole funzioni di responsabile unico del progetto e di collaborazione al RUP —, e degli elaborati specialistici materialmente redatti e asseverati da professionisti esterni;

che il coefficiente del 29% costituisce misura oggettiva dell'apporto internamente reso alla funzione tipizzata e opera quale abbattimento della quota corrispondente alle prestazioni non rese dal personale dell'Ente, e non quale presunzione di identica produttività individuale dei due componenti; che esso è pertanto applicato in misura identica a entrambe le voci attribuite (9% e 7%), trattandosi della medesima funzione tipizzata riferita alla medesima procedura, una differenziazione del coefficiente non trovando alcun fondamento oggettivo nella mappatura;

che, contestualmente, il sottoscritto ha individualizzato l'accertamento ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, verificando per ciascuno dei due componenti, sulla base dei riscontri documentali distinti indicati nell'Allegato A e nell'Allegato D, quale parte dell'apporto interno sia personalmente riferibile al Dott. Rocco Ermidio e quale al Dott. Antonio Cafasso, e attestando che ciascuno ha integralmente eseguito la parte interna della funzione attribuitagli dalla Determinazione n. 706/2025, ivi comprese, per entrambi, le attività di predisposizione svolte nella fase propedeutica anteriore al 04/08/2025, computate in quanto comprese nella fase imputata dalla Determinazione n. 706/2025 ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento comunale e svolte, per il Dott. Ermidio, in forza del titolo legale di Responsabile unico del progetto e, per il Dott. Cafasso, su richiesta e sotto il coordinamento del RUP, come verificato al punto 4 dell'Allegato D, con esclusione delle funzioni di ufficiale rogante, della presidenza della commissione giudicatrice e delle attività di redazione, stipulazione, repertoriazione e registrazione del contratto;

che le quote del 10% e del 9% attribuite al Dott. Rocco Ermidio e quelle del 4% e del 7% attribuite al Dott. Antonio Cafasso remunerano funzioni distinte e non sovrapposte dell'Allegato I.10 — rispettivamente «responsabile unico del progetto» e «predisposizione dei documenti di gara», la prima, e «collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto» e «predisposizione dei documenti di gara», la seconda — e che tale distinzione è documentalmente riscontrata nell'Allegato D, il quale riferisce la prima funzione agli atti di impulso, verifica, raccordo e presidio della procedura e la seconda alle bozze, alle revisioni e alle versioni degli elaborati posti a base della gara, senza che la medesima condotta sia valorizzata due volte;

che il cumulo di funzioni in capo al medesimo dipendente è espressamente ammesso dall'art. 14, comma 5, del Regolamento comunale, con sommatoria delle relative percentuali nel rispetto del limite massimo previsto dal Codice, e che non ricorre alcuna delle quattro ipotesi tassative di cui all'art. 14, comma 6, del medesimo Regolamento, per le quali è previsto l'abbattimento del 15% sulla percentuale minore, non avendo il RUP svolto né la verifica preventiva della progettazione, né la verifica di conformità, né le funzioni di direttore dell'esecuzione, quest'ultima essendo stata affidata a soggetto distinto con la Determinazione n. 891/2025;

che, quanto alla funzione di «responsabile unico del progetto», risulta accertata la realizzazione integrale, in ragione della titolarità formale della funzione per l'intero arco della Fase 1, della riferibilità al RUP degli atti di impulso, coordinamento, verifica e presidio della procedura documentati nel fascicolo e dell'assenza delle cause di riduzione di cui all'art. 19 del Regolamento comunale, essendo tale accertamento circoscritto ai compiti tipizzati dall'Allegato I.2 e non estendendosi alle funzioni istituzionali del Segretario generale di cui all'art. 97 del d.lgs. 267/2000, escluse dal perimetro;

che, quanto alla funzione di «collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto», risulta accertata la realizzazione integrale in capo al Dott. Antonio Cafasso, sulla base della relazione individuale del 03/06/2026, prot. n. 12958, e dei riscontri di fascicolo;

che, quanto alla Dott.ssa Donatella Giovanna D'Alessandro, l'istruttoria ha condotto a un accertamento parzialmente positivo, in ragione della posizione oggettivamente distinta che la medesima riveste: la Determinazione n. 521/2025 le ha attribuito la funzione di «Supporto economico-finanziario», con i compiti di elaborazione del quadro economico, controllo tecnico-contabile degli atti e verifica delle coperture

finanziarie, che sono compiti di contenuto tecnico-amministrativo e non di segreteria, e l'Allegato I.10 riferisce espressamente la funzione tipizzata di «collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto» anche ai «responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento»; che la relazione individuale del 18/06/2026, prot. n. 14250, indica attività riferibili a output identificabili negli atti dell'Ente, e non nella sola dichiarazione della interessata, segnatamente il supporto istruttorio all'adozione della decisione a contrarre n. 522 del 05/08/2025, che ha approvato anche il quadro economico, e agli adempimenti conseguenti all'aggiudicazione sino alla presa d'atto della sua efficacia;

che il responsabile terzo ha misurato tale realizzazione con il medesimo metodo ponderato applicato alla funzione di predisposizione dei documenti di gara, escludendo le attività ricognitive e preparatorie anteriori all'avvio della predisposizione degli elaborati e attinenti alla contabilità ordinaria, quelle materiali prive di autonomo contenuto tecnico-amministrativo, quelle successive all'efficacia dell'aggiudicazione e il supporto istruttorio alla Determinazione n. 706/2025, quest'ultimo in quanto attività amministrativo-contabile attinente alla quantificazione e al riparto dell'incentivo, esclusa in coerenza con la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 56/2025/PAR, e l'ha accertata nella misura del 25% del massimale individuale, pari a € 266,56, come analiticamente esposto al punto 9 dell'Allegato D; che, quanto alla soglia minima di dieci ore utili rendicontate e due output finali fissata dalla Determinazione n. 706/2025, la relazione individuale non reca rendicontazione oraria, sicché il requisito quantitativo non è verificabile e non è assunto come soddisfatto, mentre risulta soddisfatto quello degli output; che la medesima Determinazione n. 706/2025 prevede una deroga motivata per le attività puntuali di rilevanza qualitativa ad alta complessità, che opera a prescindere dalla quantità oraria e quindi anche in difetto della relativa rendicontazione, ferma la necessità degli output; che tale deroga è stata applicata dal responsabile terzo con riferimento al solo contenuto tecnico-amministrativo dell'output riconosciuto — il quadro economico della procedura approvato con la Determinazione n. 522/2025, quanto alla determinazione del valore stimato ai sensi dell'art. 179 del Codice sulla base del piano economico-finanziario, all'articolazione delle spese della procedura e alla verifica della relativa copertura mediante la variazione di bilancio n. 112/2025 — con esclusione della quantificazione delle risorse di cui all'art. 45, comma 2, e della quota della Centrale, attinenti alla determinazione e al riparto dell'incentivo, e di ogni attività di contabilità ordinaria, nei limiti del massimale individuale, che non è superato;

che nessuna quota è invece riconosciuta alla medesima sulla distinta voce del coordinamento dei flussi informativi;

che per gli altri cinque componenti del gruppo di lavoro l'istruttoria sulle relazioni individuali acquisite, sull'esito dell'invito formale a produrre le relazioni mancanti, con termine assegnato e decorso, e sui riscontri di fascicolo esaminati anche in assenza delle relazioni, non ha consentito di attestare una percentuale positiva e oggettivamente misurabile di attività tecnica incentivabile, essendo peraltro le relazioni dei due componenti con compiti di segreteria di gara di contenuto testualmente identico e riferite all'attività dell'ufficio segreteria nel suo complesso più che alla singola persona, non risultando in particolare integrata la funzione di «coordinamento dei flussi informativi» introdotta nell'Allegato I.10 dall'art. 81 del d.lgs. 209/2024, la quale, per contenuto e ratio, attiene alla gestione informativa digitale del ciclo di vita dei contratti di cui all'art. 43 e all'Allegato I.9 del Codice e non alle attività di trasmissione, protocollazione, pubblicazione e archiviazione della documentazione, secondo le motivazioni analitiche contenute negli Allegati B e D e in coerenza con la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 56/2025/PAR, che esclude dalle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse, non costituiscono parte costitutiva del procedimento tecnico; che, per i medesimi componenti, non risulta parimenti raggiunta la soglia minima di accesso alla liquidazione fissata dalla Determinazione n. 706/2025 in almeno dieci ore utili rendicontate e due output finali per ciascuna fase;

CONSIDERATO, quanto al calcolo,

che il calcolo è stato effettuato sulla quota non arrotondata destinata al personale comunale, pari a € 128.118,816, entro i massimali della Determinazione n. 706/2025 e applicando le percentuali di realizzazione accertate, come segue:

Beneficiario	*Funzione All. I.10*	*Massimale*	*% massimale*	*% realizz.*	*Liquidato*
Rocco Ermidio	Responsabile unico del progetto	€ 12.811,88	10%	100%	€ 12.811,88
Rocco Ermidio	Predisposizione dei documenti di gara	€ 11.530,69	9%	29%	€ 3.343,90
Antonio Cafasso	Collaborazione all'attività del	€ 5.124,75	4%	100%	€ 5.124,75

Beneficiario	*Funzione All. I.10*	*Massimale*	*% massimale*	*% realizz.*	*Liquidato*
	RUP				
Antonio Cafasso	Predisposizione dei documenti di gara	€ 8.968,32	7%	29%	€ 2.600,81
Donatella G. D'Alessandro	Collaborazione all'attività del RUP	€ 1.066,23	0,83222%	25%	€ 266,56
Subtotale massimali dei tre beneficiari		**€ 39.501,87**	**30,83222%**	—	**€ 24.147,90**

Il massimale complessivo della Fase 1, comprensivo della voce del coordinamento dei flussi informativi e delle quote dei cinque componenti per i quali nulla è liquidato, è pari a € 45.482,16.

che, in particolare, per il Dott. Rocco Ermidio la percentuale complessivamente maturata è pari al 12,61% della quota destinata al personale comunale (10% + 2,61%), per un importo di € 16.155,78, e per il Dott. Antonio Cafasso è pari al 6,03% (4% + 2,03%), per un importo di € 7.725,56, e per la Dott.ssa Donatella Giovanna D'Alessandro è pari allo 0,208057%, per un importo di € 266,56, con un totale complessivo di € 24.147,90 lordo Ente, corrispondente al 18,848051% della medesima quota; che nessun importo eccede i massimali individuali preventivamente fissati dalla Determinazione n. 706/2025, pari a € 24.342,57 per il Dott. Ermidio, a € 14.093,07 per il Dott. Cafasso e a € 1.706,82 per la Dott.ssa D'Alessandro;

CONSIDERATO, quanto ai tempi e all'assenza di cause di riduzione,

che l'aggiudicazione, disposta dalla Centrale con determinazione n. 2466 del 30/10/2025, si colloca entro il termine ordinatorio del 31/10/2025 previsto per la proposta di aggiudicazione, che l'efficacia dell'aggiudicazione, intervenuta in data non successiva al 27/11/2025, come attestato dalla Determinazione n. 822 di presa d'atto di pari data, si colloca entro il termine ordinatorio del 30/11/2025 previsto dal cronoprogramma della Determinazione n. 706/2025, che il contratto di concessione è stato stipulato in data 12/12/2025, entro il termine ordinatorio del 31/12/2025, che la consegna e l'avvio della gestione, previsti entro il 28/02/2026, sono intervenuti il 01/02/2026 (verbale di avvio dell'esecuzione prot. 2484 del 2/2/2026) e attengono alla Fase 2, e che non risultano ritardi o incrementi di costo imputabili alle funzioni qui liquidate tali da comportare riduzioni ai sensi dell'art. 19 del Regolamento comunale, né ripubblicazioni o rinnovazioni della gara;

che la definizione dei tempi di erogazione rientra nella discrezionalità e nell'autonomia regolamentare del singolo ente, ferma restando la necessità che la relativa liquidazione sia preceduta dal puntuale accertamento circa l'effettivo svolgimento delle specifiche attività incentivate, secondo quanto affermato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 120/2025/PAR, e ribadito dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 49/2026/PAR del 17 febbraio 2026, la quale precisa altresì che, per le attività che vanno dalla programmazione all'aggiudicazione, il presupposto dell'erogazione è costituito dal perfezionamento giuridico della procedura di scelta del contraente, coincidente nella prassi con la stipulazione del contratto, nel caso di specie avvenuta in data 12/12/2025;

che, quanto al termine di liquidazione, l'art. 15, comma 4, lettera c), del Regolamento comunale individua il momento in cui l'incarico si intende espletato, per le procedure di bando, nella pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione, e l'art. 20, comma 4, del medesimo Regolamento stabilisce che la liquidazione «deve di norma avvenire entro sei mesi» dal completamento delle attività incentivate; che la Determinazione n. 706/2025 richiama il semestre senza qualificarlo come termine perentorio o decadenziale e senza prevedere alcuna perdita automatica della quota maturata; che la prima rendicontazione del RUP è stata sottoscritta il 27/05/2026, entro il semestre decorrente sia dalla presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione del 27/11/2025 sia, a maggior ragione, dalla stipulazione del contratto del 12/12/2025, sicché il subprocedimento di verifica è stato attivato entro il termine;

che la conclusione è stata differita per completare, in funzione di garanzia dell'Ente, gli approfondimenti di seguito indicati e riscontrabili nel fascicolo: acquisizione delle relazioni individuali dei componenti (dal 03/06/2026 al 18/06/2026); proposta del RUP del 26/06/2026, successivamente sostituita; ricognizione degli orientamenti sopravvenuti, con particolare riguardo alle deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 103/2026/PAR del 18/03/2026 e n. 184/2026/PAR del 14/05/2026, quest'ultima intervenuta nell'imminenza della prima rendicontazione, che non ne aveva tenuto conto, e determinante quanto alla base di calcolo e al trattamento dell'IRAP; rideterminazione delle percentuali di realizzazione mediante la mappatura ponderata degli elaborati; acquisizione degli Allegati A, B, C e D; approfondimenti relativi alla disciplina degli incentivi nelle concessioni e alla base di calcolo ex art. 179, alla tassatività delle funzioni

dell'Allegato I.10, alla legittimazione soggettiva del personale con qualifica dirigenziale, alla terzietà del soggetto accertatore, alla misurazione oggettiva delle percentuali di realizzazione, ai limiti individuali riferiti all'anno di competenza, al trattamento degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP, all'articolazione della quota destinata alla Centrale unica di committenza e alla destinazione delle quote non attestabili;

che la prosecuzione oltre il semestre costituisce pertanto completamento prudenziale di un'istruttoria già ritualmente avviata e non riapertura o sanatoria postuma, e non produce ampliamento della spettanza, maggiorazioni, interessi o nuovi o maggiori oneri;

CONSIDERATO, quanto al controllo sui limiti individuali,

che l'art. 45, comma 4, del Codice stabilisce, al quarto periodo del testo vigente, che l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale; che il quinto periodo dispone che l'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5; e che il sesto periodo prevede l'incremento del limite del 15 per cento per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43, incremento qui non applicato per difetto dei presupposti;

che si dà atto che il medesimo comma 4, al sesto periodo, e il comma 5 continuano a riferirsi a tale limite come «secondo periodo», per effetto del mancato coordinamento dei rinvii interni operato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. 73/2025, che ha inserito nel comma 4 i periodi secondo e terzo, e che i richiami contenuti nel presente provvedimento e nei relativi allegati sono pertanto formulati con riferimento alla numerazione effettiva del testo vigente;

che l'art. 20, comma 6, del Regolamento comunale fissa un limite individuale più restrittivo, stabilendo che gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, e che la Determinazione n. 706/2025 ne richiama espressamente il rispetto in sede di liquidazione;

che, in applicazione del principio per cui l'amministrazione è vincolata all'osservanza delle norme regolamentari da essa stessa poste, sono verificati distintamente entrambi i limiti: quello legale del 100%, sugli incentivi complessivamente maturati nell'anno di competenza 2025 anche presso altre amministrazioni, e quello regolamentare, più restrittivo, del 50% previsto dall'art. 20, comma 6, del Regolamento comunale, il cui rispetto, a parità di base di riferimento, comporta quello del limite legale;

che il riferimento regolamentare agli incentivi «corrisposti nell'anno» è coordinato con la disciplina primaria sopravvenuta, che assume quale parametro l'incentivo complessivamente maturato nell'anno di competenza: la verifica del limite legale e di quello regolamentare è pertanto riferita all'anno 2025, nel quale le funzioni sono state svolte e l'obbligazione è maturata, ed è inoltre condotta, in via prudenziale e secondo il parametro letterale del Regolamento, con riferimento all'anno 2026, esercizio di materiale corresponsione, computando gli incentivi per funzioni tecniche corrisposti o da corrispondere nel medesimo anno da questo o da altri enti, restando fermo il limite quantitativo del 50% quale misura più restrittiva compatibile con l'autonomia regolamentare dell'Ente;

che non trova applicazione l'incremento del 15% previsto dall'art. 45, comma 4, del Codice e dall'art. 20, comma 7, del Regolamento comunale, non avendo l'Ente adottato i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice;

che l'anno di competenza è il 2025, essendo l'obbligazione giuridicamente maturata con il perfezionamento della Fase 1 in tale esercizio;

che il sottoscritto ha proceduto al controllo effettivo del rispetto di tali limiti per ciascuno dei tre beneficiari, sulla base *(i)* dei dati retributivi comunicati dall'Ufficio Personale e riferiti al trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno 2025 e, su base annua, dell'anno 2026, (ii) delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati con l'Allegato C ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, relative agli incentivi per funzioni tecniche maturati nell'anno 2025 e corrisposti nell'anno 2026 anche presso altre amministrazioni, e (iii) delle risultanze del sistema di gestione del personale dell'Ente, secondo i prospetti che seguono, compilati dall'Ufficio Personale prima della sottoscrizione del presente provvedimento:

Beneficiario	*Trattamento econ. compl. annuo lordo 2025 (€)*	*Limite del 50% ex art. 20, c. 6, Reg. (€)*	*Incentivi funzioni tecniche 2025 presso l'Ente, compreso il*	*Incentivi funzioni tecniche 2025 presso altre amministrazioni*	*Totale (€)*	*Esito*

			presente (€)	*(€)*		
Rocco Ermidio	91.600,00	45.800,00	16.155,78	0	16.155,78	Positivo
Antonio Cafasso	42.155,50	21.057,75	7.725,56	0	7.725,56	Positivo
Donatella G. D'Alessandro	25.962,00	12.981,00	266,56	0	266,56	Positivo

Verifica prudenziale riferita all'anno di corresponsione 2026 (art. 20, comma 6, del Regolamento comunale):

Beneficiario	*Trattamento econ. compl. annuo lordo 2026, su base annua (€)*	*Limite del 50% ex art. 20, c. 6, Reg. (€)*	*Incentivi funzioni tecniche corrisposti nel 2026 presso l'Ente, compreso il presente (€)*	*Incentivi funzioni tecniche corrisposti nel 2026 presso altre amministrazioni (€)*	*Totale (€)*	*Esito*
Rocco Ermidio	91.600,00	45.800,00	16.155,78	0	16.155,78	Positivo
Antonio Cafasso	42.155,50	21.057,75	7.725,56	0	7.725,56	Positivo
Donatella G. D'Alessandro	25.962,00	12.981,00	1.316,85	0	1.316,85	Positivo

che la verifica è stata condotta sia sull'importo spettante al dipendente, al lordo delle sole ritenute a suo carico e al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, sia, in via prudenziale, sull'intero importo lordo Ente, con esito positivo in entrambe le configurazioni;

che, ove all'esito della verifica finale dell'Ufficio Personale dovesse emergere un superamento del limite, la quota eccedente non potrà essere corrisposta e incrementerà le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del Codice, non trovando applicazione la diversa previsione dell'art. 20, comma 6, secondo periodo, del Regolamento comunale, che ne prevede il riconoscimento negli anni successivi, in quanto incompatibile con la sopravvenuta disciplina primaria;

CONSIDERATO, quanto agli oneri riflessi, all'IRAP e ai vincoli di spesa,

che gli importi liquidati sono espressi al lordo Ente e comprendono, ai sensi dell'art. 45, comma 3, secondo periodo, del Codice e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento comunale, gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione;

che l'IRAP costituisce onere proprio dell'Amministrazione e non del dipendente, non rientra nel limite delle risorse destinate agli incentivi e non può incidere, nemmeno indirettamente, sulle somme destinate al personale né sulla quota del 20% di cui all'art. 45, comma 5, del Codice, secondo quanto espressamente affermato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 103/2026/PAR del 18 marzo 2026, trovando pertanto copertura, quale onere della procedura, nel quadro economico della medesima, su risorse distinte da quelle di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, come indicato anche dal Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1208/2026;

che, in conformità alla deliberazione della medesima Sezione n. 184/2026/PAR del 14 maggio 2026, l'IRAP non è computata nelle risorse di cui all'art. 45, comma 2, del Codice né incide sulla base di calcolo delle quote qui liquidate, che restano determinate sulla quota destinata al personale al lordo dei soli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione;

che, quanto alla quantificazione dell'imposta, la base imponibile IRAP delle amministrazioni pubbliche che applicano il metodo retributivo è costituita dalle retribuzioni e dai compensi imponibili erogati al personale e non comprende gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione; che pertanto l'importo di € 24.147,90, espresso al lordo Ente e comprensivo dei predetti oneri, non può essere assunto quale base imponibile dell'imposta, la quale è invece costituita dai soli compensi spettanti ai tre beneficiari, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, come quantificati dall'Ufficio Personale in sede di elaborazione retributiva;

che l'aliquota applicabile è quella dell'8,5% prevista per le amministrazioni pubbliche che applicano il metodo retributivo, salve le eventuali maggiorazioni regionali vigenti;

che l’onere IRAP conseguente alla presente liquidazione non grava sulle risorse di cui all’art. 45, comma 2, del Codice né sulla parte dell’impegno n. 1019/2025 destinata agli incentivi, e trova copertura nel quadro economico della procedura, con imputazione al pertinente capitolo del bilancio 2026-2028 secondo la classificazione di bilancio, a cura dell’Area Economico-finanziaria e Tributi in sede di riscontro ai sensi dell’art. 184 del d.lgs. 267/2000;

che l’invarianza finanziaria di cui all’art. 228 del Codice è integralmente salvaguardata, non derivando dalla presente liquidazione nuovi o maggiori oneri complessivi a carico del bilancio dell’Ente rispetto agli stanziamenti già approvati, e non essendo l’onere in alcuna misura posto a carico del concessionario né traslato sulla tariffa o sul canone;

che l’impegno n. 1019/2025, originariamente assunto per € 216.065,65 con la Determinazione n. 522/2025 e ridotto di € 75.430,69 dal punto 7 del dispositivo della Determinazione n. 706/2025, risulta pertanto pari a € 140.634,96, così composto: contributo ANAC € 880,00; quota variabile CUC € 15.000,00; quota CUC ex art. 45, comma 8, € 40.037,13; incentivo per il gruppo di lavoro (Fasi 1 e 2) € 83.917,83; funzionamento della commissione giudicatrice € 800,00; e che la differenza di € 75.430,69, resasi disponibile per effetto della predetta riduzione, non forma oggetto del presente provvedimento, trovando le fasi ulteriori e le finalità di cui all’art. 45, comma 5, del Codice copertura, per quanto già impegnato, nell’impegno n. 1019/2025 e, per il resto, negli stanziamenti degli esercizi di competenza;

che gli incentivi per funzioni tecniche, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege e allocate sul medesimo capitolo sul quale gravano gli oneri della singola procedura di affidamento, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG in relazione all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e riferibile, per identità di ratio e di meccanismo di allocazione contabile, all’art. 45, comma 1, del d.lgs. 36/2023; che nel caso di specie tale condizione risulta soddisfatta, gravando gli oneri sull’impegno n. 1019/2025, cap. PEG 435/0, dedicato alla procedura in oggetto;

CONSIDERATO, quanto alla sostenibilità finanziaria e alla correlazione con le entrate concessorie,

che l’onere effettivamente impegnato per le finalità dell’art. 45 del Codice ammonta a € 140.634,96, dei quali € 83.917,83 destinati al gruppo di lavoro per entrambe le fasi, e che l’importo oggetto della presente liquidazione, pari a € 24.147,90 lordo Ente, trova integrale capienza nella quota di € 83.917,83 destinata al gruppo di lavoro;

che, per effetto del presente provvedimento, si liberano € 21.334,26, corrispondenti alle quote di Fase 1 non attestate, che incrementano le risorse di cui all’art. 45, comma 5, del Codice, mentre resta impegnata e riservata alla Fase 2 la somma di € 38.435,65, di cui € 15.374,26 per la funzione di responsabile unico del progetto ed € 23.061,39 per la direzione dell’esecuzione, ferma restando la differenza di arrotondamento di € 0,02 rispetto all’importo complessivamente impegnato per il gruppo di lavoro, che permane quale disponibilità dell’impegno;

che il Regolamento comunale non contempla la correlazione della liquidazione dell’incentivo alle somme effettivamente riscosse dall’Ente, né l’Ente si è avvalso della facoltà, prevista dall’art. 45, comma 2, ultimo periodo, del Codice e richiamata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 184/2026/PAR, di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale; che l’onere trova pertanto integrale copertura negli stanziamenti di bilancio disposti con la variazione n. 112 dell’01/08/2025 e non è correlato né subordinato all’effettiva riscossione dei canoni concessori;

CONSIDERATO, quanto all’esercizio di imputazione,

che l’obbligazione relativa alle quote qui liquidate è giuridicamente maturata nell’anno 2025, con lo svolgimento delle funzioni tecniche e il perfezionamento della Fase 1, e che l’accertamento di cui all’art. 45, comma 4, del Codice, intervenuto nel 2026, ha natura ricognitiva e di verifica dei presupposti, condizionando la corresponsione ma non costituendo la fonte dell’obbligazione, con conseguente imputazione all’esercizio 2025 e conservazione tra i residui passivi;

che l’impegno n. 1019/2025 è stato conservato tra i residui passivi in sede di riaccertamento ordinario dei residui relativo all’esercizio 2025, trattandosi di obbligazione giuridicamente perfezionata nel 2025 con lo svolgimento delle funzioni e il perfezionamento della Fase 1, la cui esigibilità è condizionata dal solo accertamento di cui all’art. 45, comma 4, del Codice, che ha natura ricognitiva; che tale imputazione, per il suo rilievo rispetto al principio della competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, forma oggetto di espressa richiesta di riscontro all’Organo di revisione economico-finanziaria in

sede di trasmissione preventiva del presente schema, e che l'Area Economico-finanziaria e Tributi ne conferma la regolarità in sede di riscontro ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del d.lgs. 267/2000;

che gli incentivi per funzioni tecniche, pur confluendo formalmente nella parte variabile del fondo delle risorse decentrate dell'esercizio di erogazione quali risorse previste da disposizione di legge a destinazione vincolata — come chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1208/2026 —, gravano contabilmente sull'impegno assunto sul capitolo dedicato alla singola procedura e non concorrono al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; che pertanto l'anno 2025 rileva quale anno in cui le funzioni sono state svolte e l'obbligazione è maturata, ai fini della verifica dei limiti individuali e dell'imputazione contabile, mentre l'iscrizione nel fondo, a cura dell'Ufficio Personale, avviene nell'esercizio di erogazione con vincolo di destinazione, senza necessità di coincidenza con l'esercizio di certificazione della parte variabile del predetto fondo;

che dalle risultanze del sistema contabile dell'Ente, acquisite agli atti del subprocedimento, l'impegno n. 1019/2025 sul cap. PEG 435/0 risulta regolarmente assunto, conservato e capiente per l'importo complessivo di € 24.147,90 lordo Ente oggetto della presente liquidazione, tenuto conto della riduzione di € 75.430,69 disposta dal punto 7 del dispositivo della Determinazione n. 706/2025;

che il riscontro amministrativo, contabile e fiscale sulla presente liquidazione, comprensivo della verifica della capienza e della regolare imputazione, resta di competenza del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del d.lgs. 267/2000, al quale il presente atto è trasmesso;

che dalla liquidazione in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente rispetto alle risorse già stanziate e accantonate, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 228 del d.lgs. 36/2023, e che permangono gli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del d.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO, quanto agli obblighi di pubblicazione,

che il Servizio Supporto giuridico dell'ANAC, con il parere approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 23 luglio 2025 (fascicolo n. 2764/2025), reso specificamente in materia di incentivi per funzioni tecniche, ha individuato nell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 la base normativa dell'obbligo di pubblicazione dei relativi dati, da assolvere mediante tabelle recanti, per ciascun dipendente, dirigente e non dirigente, l'oggetto, la durata e il compenso spettante, nella sottosezione «Personale — Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti» di Amministrazione trasparente;

che il medesimo parere esclude espressamente l'obbligo di pubblicazione di documentazione ulteriore, quali le determinazioni di liquidazione, sicché la pubblicazione è circoscritta ai dati tabellari e non si estende al presente provvedimento né ai relativi allegati, in coerenza con il principio di minimizzazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679 e con l'art. 7-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013;

che non trova invece applicazione l'art. 26 del d.lgs. 33/2013, il quale concerne gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, laddove l'incentivo per funzioni tecniche costituisce trattamento economico accessorio corrisposto per funzioni d'ufficio;

che resta ferma la distinta pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità della procedura di cui all'art. 28 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO

che il sottoscritto è competente all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000 e del Decreto sindacale n. 46 del 30/12/2025, nonché, quanto all'accertamento e alla corresponsione di cui all'art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023, in quanto responsabile di servizio preposto alla struttura competente in materia di risorse umane e di trattamento economico del personale secondo il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013, non sussistono in capo al sottoscritto situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente procedimento, non essendo egli componente del gruppo di lavoro né destinatario di alcuna quota dell'incentivo relativo alla procedura in oggetto;

che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

RILEVATO

che il presente provvedimento è adottato in conformità a indirizzi giurisprudenziali prevalenti e a pareri delle autorità competenti, di seguito richiamati, resi nei confronti di altre amministrazioni, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 1 della legge 7 gennaio 2026, n. 1;

Riferimenti interpretativi verificati

Sono richiamati, nei limiti della loro effettiva pertinenza: il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 maggio 2025; i pareri del Servizio Supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3429 del 02/10/2025 e n. 3944 dell’11/12/2025; il parere dell’ANAC del 23 luglio 2025 (fascicolo n. 2764/2025) in materia di obblighi di pubblicazione; le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 120/2025/PAR, n. 369/2025/PAR, n. 103/2026/PAR e n. 184/2026/PAR; la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 49/2026/PAR; la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 56/2025/PAR; la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 6/SEZAUT/2018/QMIG; la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 del 29 maggio 2026; il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1208/2026 (adunanza del 14 maggio 2026, affare n. 409/2026), reso su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358, richiamato dall’art. 16, comma 2, del Regolamento comunale. Nessuno dei pareri richiamati è stato reso su richiesta di questo Ente.

DETERMINA

1. di approvare le premesse e gli Allegati A, B, C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto dell’accertamento e dell’attestazione resi ai sensi dell’art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023 con l’Allegato D e di liquidare, per la Fase 1 — Affidamento, la somma complessiva di € 24.147,90 lordo Ente, così ripartita: Dott. Rocco Ermidio € 16.155,78, di cui € 12.811,88 per la funzione di «responsabile unico del progetto» ed € 3.343,90 per la distinta funzione di «predisposizione dei documenti di gara»; Dott. Antonio Cafasso € 7.725,56, di cui € 5.124,75 per la funzione di «collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto» ed € 2.600,81 per la distinta funzione di «predisposizione dei documenti di gara»; Dott.ssa Donatella Giovanna D’Alessandro € 266,56 per la funzione di «collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto», tutte tipizzate dall’Allegato I.10 al Codice;

3. di dare atto che nulla è liquidato ai restanti cinque componenti del gruppo di lavoro costituito con la Determinazione n. 521/2025, individuati nominativamente nell’Allegato D, né alla Dott.ssa Donatella Giovanna D’Alessandro quanto alla voce del coordinamento dei flussi informativi, per le motivazioni analitiche contenute negli Allegati B e D, e che tale accertamento attiene esclusivamente alla verificabilità delle funzioni tecniche ai fini dell’art. 45 del Codice e non costituisce, sotto alcun profilo, valutazione del rendimento lavorativo, rimessa al distinto sistema di misurazione e valutazione della performance;

4. di dare atto che le voci del 9% e del 7% denominate dalla Determinazione n. 706/2025 «redazione del progetto fase unica» sono riconosciute quali quote della distinta funzione di «predisposizione dei documenti di gara», tipizzata dall’Allegato I.10 al Codice, che ne costituisce la fonte immediata dell’incentivabilità, restando l’art. 41, comma 12, del d.lgs. 36/2023 e l’art. 4-bis dell’Allegato I.7 richiamati quali soli argomenti di contesto sistematico; che tale funzione è distinta e non sovrapposta rispetto a quelle di «responsabile unico del progetto» e di «collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto», come documentalmente riscontrato nell’Allegato D; che la relativa qualificazione non costituisce attribuzione o redistribuzione ex post, essendo funzioni, soggetti e percentuali massime già predeterminati dalla Determinazione n. 706/2025;

5. di dare atto che le voci «Responsabile di procedimento fase affidamento» (1,50%) e «Predisposizione atti di gara» (2,00%) della Tabella 3SSFF del Regolamento comunale non sono state attribuite ad alcun dipendente dell’Ente e restano coperte dalla quota destinata alla Centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento comunale e dell’art. 45, comma 8, del Codice, con conseguente esclusione di ogni duplicazione tra la quota riconosciuta al personale dell’Ente e quella trasferita alla Centrale;

6. di dare atto che la funzione di «predisposizione dei documenti di gara» è riconosciuta nella sola misura del 29%, corrispondente all’apporto interno accertato mediante la mappatura ponderata degli elaborati di cui all’Allegato D, il quale opera quale abbattimento oggettivo della quota corrispondente alle prestazioni rese dalla Centrale unica di committenza (21%) e dai professionisti esterni (50%) e non quale presunzione di identica produttività individuale; che nessun apporto interno è computato sulla riga del bando e del disciplinare di gara, i cui compiti di verifica preliminare e di raccordo sono valorizzati nelle sole funzioni di responsabile unico del progetto e di collaborazione al RUP; che il coefficiente è determinato sull’intero corpus documentale a tre colonne, essendo state esaminate e motivatamente non adottate, in quanto meno prudenziali, le letture che condurrebbero al 36,71% e al 32,22%, come esposto al punto 5 dell’Allegato D; e

che dalla quota del 9% e da quella del 7% sono espressamente escluse: l'asseverazione del piano economico-finanziario e la relativa elaborazione, rese dal professionista esterno incaricato; la redazione del bando e del disciplinare di gara e ogni altra attività propria della Centrale unica di committenza; ogni ulteriore prestazione materialmente resa da consulenti esterni, ivi comprese le sezioni tecnico-specialistiche del capitolato e la base metodologica della matrice dei rischi; le attività meramente esecutive, contabili, di protocollo, pubblicazione e archiviazione; le funzioni istituzionali del Segretario generale di cui all'art. 97 del d.lgs. 267/2000;

7. di dare atto che il sottoscritto ha accertato in via individualizzata, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023, quale parte dell'apporto interno alla funzione di «predisposizione dei documenti di gara» sia personalmente riferibile al Dott. Rocco Ermidio e quale al Dott. Antonio Cafasso, e che ciascuno di essi ha integralmente eseguito la parte interna della funzione attribuitagli dalla Determinazione n. 706/2025, nei termini temporali e in forza dei titoli verificati al punto 4 dell'Allegato D, secondo i distinti riscontri documentali ivi indicati;

8. di dare atto che le quote parti dell'incentivo di Fase 1 non liquidate ammontano complessivamente a € 21.334,26, quale differenza tra la somma dei massimali individuali di Fase 1 predeterminati dalla Determinazione n. 706/2025 (€ 45.482,16, corrispondente alla somma delle aliquote individuali, pari al 35,49999% della quota destinata al personale comunale) e l'importo complessivo liquidato (€ 24.147,90); che tali quote, corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dell'Ente ovvero prive dell'attestazione di cui all'art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023, non sono redistribuite tra i beneficiari e incrementano le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del medesimo decreto e agli artt. 13 e 15, comma 5, del Regolamento comunale, demandando all'Area Economico-finanziaria e Tributi i conseguenti riallineamenti contabili, da disporre decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione individuale di cui al punto 17 senza che siano pervenute istanze di riesame documentate;

9. di dare atto dell'articolazione delle risorse esposta in premessa e, in particolare, che la somma di € 40.037,13 destinata alla Centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 45, comma 8, del d.lgs. 36/2023 costituisce la quota complessivamente trasferita, quantificata dalla Determinazione n. 522/2025, richiesta dalla Centrale e liquidata con la Determinazione n. 238/2026, e non eccede il limite del 25% dell'incentivo di cui all'art. 45, comma 2; che l'articolazione interna di detta somma tra componente incentivante (€ 32.029,70) e componente destinata alle finalità dei commi 6 e 7 (€ 8.007,43) è esposta a fini ricognitivi e resta rimessa alla Centrale; e che, ove la Centrale dovesse far valere, ai sensi dell'Accordo prot. n. 15103/2025, una pretesa ulteriore a titolo di quota di cui al comma 5, l'Ente vi provvederà con separato provvedimento, rideterminando la base di calcolo interna e recuperando le eventuali eccedenze corrisposte;

10. di confermare, previa autonoma verifica della sua congruità sui documenti conservati nel fascicolo e secondo l'accertamento individualizzato di cui al punto 6 dell'Allegato D, la ripartizione della voce «redazione del progetto a livello unico» operata dalla Determinazione n. 706/2025 nella misura del 9,00% al Dott. Rocco Ermidio e del 7,00% al Dott. Antonio Cafasso, dando atto che la voce «Responsabile unico del progetto» (10,00%) è attribuita per intero dal Regolamento comunale alla funzione di RUP e che le percentuali di voce riprodotte dalla medesima determinazione coincidono con quelle della Tabella 3SSFF di cui all'art. 12, comma 3, del Regolamento;

11. di dare atto che è stato effettuato, con esito positivo, il controllo sul rispetto dei limiti individuali di cui all'art. 45, comma 4, quarto periodo, del d.lgs. 36/2023 e all'art. 20, comma 6, del Regolamento comunale, quest'ultimo più restrittivo e pari al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, per ciascuno dei tre beneficiari con riferimento all'anno di competenza 2025 e, in via prudenziale, all'anno di corresponsione 2026, sulla base dei dati retributivi dell'Ufficio Personale, delle dichiarazioni sostitutive di cui all'Allegato C relative agli incentivi maturati anche presso altre amministrazioni e delle risultanze del sistema di gestione del personale, secondo i prospetti contenuti in premessa; che non trova applicazione l'incremento del 15% di cui all'art. 45, comma 4, sesto periodo, del Codice e all'art. 20, comma 7, del Regolamento; e che, ove all'esito della verifica finale dell'Ufficio Personale emergesse un superamento, la quota eccedente non sarà corrisposta e incrementerà le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del Codice, ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 4;

12. di dare atto che le somme di cui al punto 2 sono espresse al lordo Ente e comprendono gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, ma non comprendono l'IRAP, la quale costituisce onere proprio dell'Amministrazione, non è computata nelle risorse di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e trova copertura nel quadro economico della procedura su risorse distinte, con imputazione al pertinente capitolo del bilancio dell'Ente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 228 del d.lgs. 36/2023; che la base imponibile dell'imposta è costituita dai compensi imponibili spettanti ai tre beneficiari, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, e non dall'importo

lordo Ente di € 24.147,90; e che la relativa quantificazione, con l'aliquota dell'8,5% prevista per le amministrazioni pubbliche che applicano il metodo retributivo e salve le maggiorazioni regionali, è demandata all'Ufficio Personale e all'Area Economico-finanziaria e Tributi in sede di elaborazione retributiva;

13. di imputare la spesa all'impegno n. 1019/2025, cap. PEG 435/0, esercizio 2025, conservato tra i residui passivi in sede di riaccertamento ordinario, dando atto che l'obbligazione è giuridicamente maturata nell'anno di competenza 2025 con lo svolgimento delle funzioni tecniche e che l'accertamento del 2026 ha natura ricognitiva e non costitutiva; di demandare all'Area Economico-finanziaria e Tributi il riscontro amministrativo, contabile e fiscale ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del d.lgs. 267/2000; e di trasmettere il provvedimento all'Ufficio Personale per l'elaborazione retributiva nel rispetto dei limiti individuali verificati;

14. di dare atto che gli incentivi liquidati con il presente provvedimento, gravando su risorse individuate ex lege e allocate sul capitolo dedicato alla procedura di affidamento, sono iscritti nel fondo delle risorse decentrate dell'esercizio di erogazione quali risorse a destinazione vincolata e non concorrono al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG e in coerenza con il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1208/2026;

15. di disporre la pubblicazione dei dati relativi agli incentivi liquidati ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013, nella sottosezione «Personale — Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti» di Amministrazione trasparente, mediante tabella recante, per ciascun beneficiario, oggetto, durata e compenso, secondo le indicazioni rese dall'ANAC con il parere del 23 luglio 2025 (fascicolo n. 2764/2025); di dare atto che, in conformità al medesimo parere e al principio di minimizzazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679, la pubblicazione è circoscritta ai predetti dati tabellari e non si estende al presente provvedimento né ai relativi allegati, e che non trova applicazione l'art. 26 del d.lgs. 33/2013; e di dare atto che restano fermi gli obblighi di pubblicità della procedura di cui all'art. 28 del d.lgs. 36/2023;

16. di demandare all'Ufficio Personale gli adempimenti informativi di cui all'art. 45, comma 4, terzo periodo, del d.lgs. 36/2023, mediante trasmissione agli organi di controllo di cui all'art. 40-bis del d.lgs. 165/2001, in sede di verifica della compatibilità dei costi, delle informazioni relative all'ammontare degli importi corrisposti in deroga al regime di cui all'art. 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 e al numero dei beneficiari;

17. di comunicare individualmente il presente provvedimento, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione, ai componenti del gruppo di lavoro per i quali non è disposta alcuna liquidazione, trasmettendo a ciascuno il solo estratto degli Allegati B e D concernente la propria posizione, in applicazione del principio di minimizzazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679 e sulla base giuridica di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del medesimo Regolamento, con indicazione della facoltà di presentare, entro trenta giorni dal ricevimento, istanza motivata e documentata di riesame limitatamente ad attività tecniche non considerate, e della devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001; e di comunicare del pari ai tre beneficiari il presente provvedimento e il solo estratto degli allegati concernente la propria posizione;

18. di dare atto che i criteri di riparto applicati alla presente liquidazione sono quelli definiti dal Regolamento comunale vigente al momento dell'attribuzione e dell'esecuzione delle funzioni e, per il personale del Comparto, dal CCDI sottoscritto il 17/12/2024, il quale conserva efficacia fino alla propria sostituzione ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali; che i criteri applicati rientrano nella materia di cui all'art. 21, comma 1, lettera m), del CCNL dell'Area Funzioni Locali 2022-2024, applicabile anche ai segretari; e che la liquidazione non è subordinata ad alcuna ulteriore fase di contrattazione integrativa, conformemente al parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1208/2026;

19. di trasmettere il presente atto di liquidazione all'Area Economico-finanziaria e Tributi per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, commi 3 e 4, del d.lgs. 267/2000 e per i conseguenti adempimenti contabili e di pagamento;

20. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dando atto che gli Allegati A, B, C e D, pur costituendo parte integrante e sostanziale del provvedimento, non sono pubblicati all'Albo pretorio né in Amministrazione trasparente, in quanto contenenti dati personali non pertinenti rispetto alle finalità della pubblicazione ai sensi dell'art. 7-bis, comma 4, del d.lgs. 33/2013 e dell'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679, e sono conservati agli atti del subprocedimento con accesso riservato, ferma la loro ostensibilità ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990;

21. di trasmettere copia del provvedimento e dei relativi allegati al RUP, ai beneficiari, all'Area Economico-finanziaria e Tributi, all'Ufficio Personale, alla Centrale unica di committenza «Area Vasta Brescia» e all'Organo di revisione per quanto di rispettiva competenza.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(AFKER MATTEO)
con firma digitale